



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 31/03/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2009, n. 187

Biccari (Fg) - Variante al P.R.G. per modifica al Regolamento Edilizio (art.66 bis). Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Urbanistica, dott.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Biccari (Fg), dotato di PRG, N.T.A. e R.E. vigenti, con nota n. 6411 del 18.10.2006 ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2006 con la quale ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, una variante al P.R.G. consistente in modifiche al Regolamento Edilizio.

Successivamente, facendo seguito ad una richiesta di atti integrativi, il Comune di Biccari ha trasmesso certificazione del Segretario Comunale inerente l'avvenuta pubblicazione della Deliberazione di C.C. sopra citata.

Con la stessa nota integrativa il Comune di Biccari ha trasmesso la dichiarazione dell'Ufficio Tecnico comunale circa la non presentazione di osservazioni e/o opposizioni.

Ciò premesso, si rappresenta che la variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, riguarda l'introduzione nel vigente regolamento edilizio di un nuovo articolo di seguito riportato che in uno alle condizioni espresse dal Consiglio Comunale così disciplina:

Art. 66 bis - Utilizzazione dei locali terranei, seminterrato e interrati esistenti.

In deroga a quanto prescritto dagli artt. 65 e 66, che precedono, potrà essere consentita la utilizzazione dei locali terranei, seminterrati ed interrati esistenti al fine di destinarli ad uffici, botteghe, laboratori, attività artigianali e commerciali e ad ogni altro uso similare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- L'altezza interna dei locali non deve essere inferiore a m. 2,70;
- L'utilizzazione dei locali deve essere preceduta da un efficace intervento di risanamento e di recupero, nonché di miglioramento delle funzionalità, nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene e sanità, valevoli per la destinazione dei locali medesimi (vespaiatura; ricambio d'aria, anche artificiale; eventuali uscite di sicurezza; eventuale insonorizzazione; etc....);
- Il permesso di costruire sarà rilasciato solo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, della Asl competente e, se necessario, anche da altri uffici preposti, i quali tutti potranno eventualmente dettare le necessarie e le opportune prescrizioni. La piena osservanza di tali prescrizioni da parte della ditta dovrà essere accertata dall'Ufficio tecnico comunale prima del rilascio dell'attestazione di agibilità.

Posto quanto sopra, rilevando che la variante al regolamento Edilizio introduce una nuova disciplina riguardante i locali esistenti ai piani interrati, seminterrati e terreni, il S.U.R., con relazione istruttoria n. 006 del 13.03.2008, ha ritenuto condivisibile quanto proposto dall'Amministrazione Comunale di Biccari,

a condizione che l'articolo venga così modificato:

Art. 66 bis - Utilizzazione dei locali terranei, seminterrati e interrati esistenti

In deroga a quanto prescritto dagli artt. 65 e 66 che precedono potrà essere consentita la utilizzazione dei locali esistenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- L'altezza minima interna netta dei locali interrati e seminterrati, da adibire a "depositi" e ad ogni altro uso simile non deve essere inferiore a m. 2,40;
- L'altezza minima interna netta dei locali seminterrati da adibire a laboratori, attività artigianali e commerciali e ad ogni altro uso simile non deve essere inferiore a m. 3,00;
- L'altezza minima interna netta dei locali terreni da adibire a uffici, botteghe, laboratori, attività artigianali e commerciali non deve essere inferiore a m. 2,70;
- La utilizzazione dei locali deve essere preceduta da un efficace intervento di risanamento e di recupero, nonché di miglioramento della funzionalità, nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene e sanità, valevoli per la destinazione dei locali medesimi (vespaiatura; isolamento dai muri perimetrali; deumidificazione; illuminazione, anche artificiale; ricambio d'aria, anche artificiale; eventuali uscite di sicurezza; eventuale insonorizzazione; etc...);
- Il permesso di costruire sarà rilasciato solo previo parere favorevole dell'ufficio Tecnico Comunale, della ASL competente e, se necessario, anche da altri uffici preposti, i quali tutti potranno eventualmente dettare le necessarie ed opportune prescrizioni. La piena osservanza di tali prescrizioni da parte della ditta dovrà essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale prima del rilascio della attestazione di agibilità;
- I piani seminterrati dovranno avere le medesime caratteristiche dei piani seminterrati indicati all'art. 65.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di competenza di cui all'art. 16 della L.R. N. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che, nell'adunanza del 27/03/2008, ha fatto propria la relazione del SUR e si è espresso favorevolmente all'argomento con parere n. 17/2008 che recita testualmente:

“”IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 della L.R. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n. 006 del 13/03/2008 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Pasquale Casieri;

esprime parere favorevole all'argomento

ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 06 del 13/03/08, con la precisazione - a rettifica della stessa - che le utilizzazioni previste per i piani seminterrati potranno essere consentite anche per i piani interrati, alle stesse condizioni e con altezza minima netta interna di ml 3.00 e fatte salve in ogni caso le disposizioni igienico - sanitarie vigenti in materia.”””

Tutto ciò premesso e sulla scorta del parere del CUR n. 17/2008 del 27/03/2008, parte integrante del presente provvedimento e qui in toto condiviso, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al PRG del Comune di Biccari nei termini su riportati, con richiesta al Comune di controdeduzioni e di adeguamento alla prescrizione e modifica sopra richiamate, introdotte d'ufficio negli atti in questione.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° -

LETTERA D) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. Ufficio II. e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE; di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.R. n. 11/1981, nei termini e con le motivazioni individuate in sede istruttoria ed esposte nella relazione stessa in premessa, la variante al P.R.G. per modifica al Regolamento Edilizio 5 (art. 66 bis) adottata dal Comune di Biccari con Delibera di C.C. n. 45 del 29.09.2006, subordinatamente alle modifiche introdotte negli atti con il parere del CUR n. 006 del 13/03/2008 qui in toto condiviso;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Biccari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola